Pubblicato il 13/07/2026

N. 00367/2026 REG.PROV.COLL.

N. 00323/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 323 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N. C., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Salvo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'ordinanza di ripristino/demolizione resa dal Comune di San Salvo notificata il 18 aprile '25 (prot. 9205)

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 23\12\2025:

della nuova ordinanza di demolizione (prot. n. 35159), adottata a seguito di riesame

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2026 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

-con ordinanza collegiale 30 del 2026, resa alla camera di consiglio del 16 gennaio 2026, questo Tribunale, rilevato che "*-permane tra le parti una diversa prospettazione in fatto e la soluzione implica anche questioni di tipo tecnico*;", ha disposto una verificazione alla fine di "*accertare, analizzare, illustrare e descrivere graficamente e fotograficamente, se i lavori in esame hanno comportato, come da motivazione dell'ordine di demolizione, una "Sostituzione o inserimento di architrave su vani di apertura, con variazione delle dimensioni del vano"; se, conseguentemente, i lavori in esame rientrano o meno nell'ambito della edilizia libera secondo la definizione normativa generale e quella comunale; ogni altro elemento utile alla luce e nei limiti dei motivi di ricorso, le condizioni dei luoghi e i presupposti di fatto posti alla base del provvedimento impugnato, e dei riferimenti normativi e di pianificazione da quest'ultimo considerati*"; incaricando, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., "*il dirigente del 6° settore del Comune di Chieti o funzionario di idonea professionalità dal medesimo individuato*";

- con la medesima ordinanza ha assegnato al verificatore il termine di 30 giorni per il deposito della relazione, e fissato per la ulteriore trattazione la camera di consiglio del 13 marzo 2026;

- con nota del 6 marzo 2026, il dirigente del VI Settore del Comune di Chieti ha comunicato che "*l'ex VI Settore del Comune di Chieti denominato Urbanistica - Politiche della Casa - Patrimonio e Autoparco non risulta essere più attivo. L'attuale settore competente di sorveglianza edilizia e urbanistica risulta essere quello di seguito riportato: III Settore - Sviluppo del Territorio*";

- ciò, premesso, alla camera di consiglio del 13 marzo 2026, a verbale, il Collegio ha disposto di inviare l'ordinanza n. 30 del 20 gennaio 2026 al Segretario Generale del Comune di Chieti per la designazione del dirigente competente a eseguire l'incombente istruttorio, "*il quale dovrà provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza*"; fissando l'ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 26 giugno 2026;

- giunti a tale ultima camera di consiglio si è costatato il perdurante inadempimento;

- occorre pertanto rinnovare l'incombente istruttorio e disporre affinchè esso sia effettivamente eseguito;

- le ordinanze istruttorie del giudice amministrativo, non essendo definitive in quanto revocabili secondo i principi generali di cui all'articolo 177 cpc, non sono suscettibili di esecuzione attraverso il giudizio di ottemperanza e dunque su istanza della parte che ne trae vantaggio (Consiglio di Stato ordinanza 8367 del 2022); ciò nondimeno il comportamento omissivo può configurare i reati di cui agli artt. 323, 328, comma 1, c.p. nel caso di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e all'art. 366, comma 3, c.p. nel caso di soggetti non aventi tali qualifiche soggettive (Consiglio di Stato ibidem);

-per tutte le ragioni esposte, appare necessario rinnovare l'ordine di adempiere alla ordinanza collegiale istruttoria 30 del 2026, incaricando direttamente il segretario generale del relativo incombente, con facoltà di vigilata subdelega a funzionario il cui nominativo dovrà essere tempestivamente segnalato dando certezza alla data di affidamento dell'incarico, e assegnando per l'adempimento stesso il termine complessivo di giorni 30 decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

dispone quanto indicato in motivazione.

Fissa la ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 25 settembre 2026.

Si comunichi tempestivamente, a cura della Segreteria, alle parti e al Segretario generale del Comune di Chieti.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

Giovanni Giardino, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Massimiliano Balloriani

IL PRESIDENTE
Paolo Passoni

IL SEGRETARIO